



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l'accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;

VISTO il D.lgs 30.3.2001, n. 165, e in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 4 e 20, concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare l'art. 1 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nelle categorie del personale tecnico e amministrativo emanato con D.D. n. 577 del 24.07.06 ed in particolare l'art. 9 che prevede, tra l'altro, le modalità di espletamento, nei concorsi pubblici banditi da questa Amministrazione, delle prove d'esame;

CONSIDERATO che questa Università, intende bandire dei concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria B3 e alla categoria C1, riservati esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 68/99;

CONSIDERATO che all'art. 9 del Regolamento suddetto non sono state considerate, in previsione della presenza di concorrenti con percentuale di disabilità elevata per i concorsi riservati ai soggetti disabili, modalità di espletamento più adeguate alle suddette categorie di persone;

CONSIDERATO che si reputa opportuno procedere ad alcune integrazioni all'art. 9 del suddetto Regolamento ed in particolar modo al punto 2 riguardante le modalità di espletamento delle prove selettive o concorsuali relative alle cat. B e C solo per le categorie di cui alla legge 68/99;

DISPONE

Art. 1 – All'art. 9, punto 2, successivamente all'indicazione delle prove di accesso distinte per categorie è aggiunto il seguente periodo:

“In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, esclusivamente per le selezioni o i concorsi riservati ai soggetti di cui alla legge n. 68/99, ai fini dell'accesso alle categorie B1, B3 e C1 è previsto il solo espletamento di un colloquio e l'eventuale valutazione dei titoli”.

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

Roma, 12/10/2009
n. 312/09

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FV